

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori
presso la Corte d'Appello di Lecce

RELAZIONE

**svolta dal Presidente Avv. PIETRO LECCISO
nell'assemblea del 1 febbraio 1965**

EDITORE MARIANO - GALATINA

Ritengo doveroso dare inizio alla relazione annuale, rivolgendo il pensiero reverente e commosso alla memoria dei Colleghi che nello scorso anno hanno chiuso la loro vita terrena: *Cesare Massa, Domenico Grassi, Luigi Calabrese, Giovanni Siciliano, Gioacchino Fuortes* fu Federico, *Nicola Scorrano* e *Atlante Guglielmi*, deceduto il 14 gennaio u. sc.

Il Consiglio dell'Ordine si è reso interprete del vivo cordoglio del Foro, rievocandone, nelle forme che ha ritenuto più idonee, benemeritenze e preclari virtù.

Soffermiamoci ora, per qualche minuto, in religioso raccoglimento, nel ricordo degli insegnamenti che i colleghi scomparsi ci hanno affidati.

* * *

Nell'anno decorso si sono rinnovati il Consiglio Nazionale Forense e quello della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati. Per accordi intervenuti con i Presidenti dei Consigli degli Ordini di Brindisi e di Taranto, sono stati eletti, in rappresentanza di questo Distretto, a componente il Consiglio Nazionale Forense l'avv. *Michele De Pietro*, e a componente il Comitato dei Delegati della Cassa l'avv. *Vittorio Saponaro*.

All'uno e all'altro rivolgo il cordiale saluto del Foro, col fervido augurio che mercè la loro opera possano essere tutelati gli interessi della classe, e avviati a soluzione i problemi che direttamente ci interessano.

Anche quest'anno l'Ordine festeggerà i colleghi che hanno compiuto 50 anni di esercizio professionale. Sarà celebrata la toga d'oro degli avv. *ti Amedeo Casto, Giuseppe Falco, Giuseppe Fersini, Domenico Stea*, ai quali formulo sin da ora, interpretando il Vostro pensiero, i più fervidi voti augurali. Sarà anche consegnata la toga d'onore al proc.

dott. *Giuseppe Mazzotta*, che è stato riconosciuto primo negli esami di procuratore dell'anno decorso.

Il Consiglio stabilirà la data per la cerimonia.

* * *

Desidero esprimere il più vivo ringraziamento ai Colleghi componenti del Consiglio per la loro solerte collaborazione, ai Presidenti del Centro di Studi Giuridici, del Centro di Studi Amministrativi e dell'Associazione Salentina Avvocati e Procuratori, a tutti i Componenti del Comitato di Redazione della Rivista « Le Corti di Bari, Lecce e Potenza », e a tutti i collaboratori per il contributo dato nelle varie attività culturali, che valgono a non far dimenticare il periodo aureo del nostro Foro.

All'avv. *Adolfo Guacci*, decano del Foro, che onora di sua presenza la nostra assemblea, il più cordiale deferente saluto.

All'avv. *Michele De Pietro*, Presidente del Centro Nazionale di Previdenza e Difesa Sociale e Presidente dei convegni *Enrico De Nicola*, va rinnovata la riconoscenza del Foro. Egli infatti ottenne che il IV Convegno *Enrico De Nicola* sul tema « Problemi attuali di diritto e procedura penale e criteri direttivi per una riforma del processo penale » si svolgesse a Lecce con la collaborazione del nostro Centro di Studi Giuridici.

Per la importanza del tema, per l'autorità degli intervenuti, per la impeccabile organizzazione e per i risultati conseguiti quel Convegno ha avuto vasta risonanza nazionale, come risulta dai commenti della stampa periodica e scientifica, e com'è confermato dal testo della mozione votata il 4 ottobre 1964 dalla Commissione permanente Convegni De Nicola e dei gruppi di lavoro, riunita a Bellagio, per esaminare il rapporto conclusivo del convegno svoltosi a Lecce dal 1 al 3 maggio 1964.

* * *

Intensa è stata l'attività del Consiglio non soltanto per l'esame di ricorsi e per la emanazione di pareri, ma anche per lo studio di problemi, riguardanti la vita forense e per tempestivi interventi presso il Ministero, il Consiglio Superiore della Magistratura e i Capi della Corte.

Il numero dei ricorsi pervenuti al Consiglio si è mantenuto quasi

costante (n. 53 nel 1963, n. 58 nel 1964). Ne sono stati archiviati 27.

Nel 1964 sono stati iscritti 56 dottori in giurisprudenza nello elenco dei Praticanti, 34 nell'Albo dei Procuratori e 25 in quello degli Avvocati. Pertanto all'albo degli avvocati e procuratori erano iscritti al 31 dicembre 1964 n. 620 colleghi e n. 13 nell'elenco speciale.

Nello stesso anno sono stati cancellati 7 colleghi; 1 è stato radiato; 6 si sono trasferiti ad altro Ordine.

Il Consiglio durante l'anno 1964 ha deliberato su 143 istanze di parere, ed ha affermato principî, che ritengo opportuno ricordare:

ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE CHE PRECEDE IL GIUDIZIO.

Anche quando non si sia pervenuti alla definizione della pratica in via bonaria, e sia invece seguito il giudizio, sono dovuti all'avvocato gli onorari per l'attività stragiudiziale prestata, consistente nello studio della controversia e nei congressi.

Il principio merita di essere sottolineato, in quanto, secondo alcuni, la fase che precede il giudizio riguarderebbe attività ad esso inerente, costituendone il presupposto.

ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE PER SISTEMAZIONE PATRIMONIALE — CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE.

All'avvocato che abbia assistito il cliente per la sistemazione della posizione debitoria, e abbia presentato al Giudice Delegato una relazione contro la istanza di fallimento spettano gli onorari dovuti per le procedure concorsuali e stragiudiziali, avuto riguardo al valore dello attivo del cliente debitore.

ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE — ASSISTENZA DEL DEBITORE NELL'UDIENZA PREFALLIMENTARE.

Per l'assistenza alle udienze prefallimentari davanti al Giudice Delegato ai fallimenti spetta all'avvocato l'onorario di cui al n. 4 della tariffa stragiudiziale (assistenza ad udienze).

CONCILIAZIONE DELLA LITE — ONORARIO GLOBALE.

Pur non essendo stata riprodotta nella deliberazione 15-2-1958 del Consiglio Nazionale Forense la norma di cui allo art. 8 della Legge 13-6-1942 n. 794, modificata dalla Legge 19-12-1949 n. 957, riguardante la liquidazione di un onorario globale nelle cause definite mediante conciliazione, l'articolo non è stato abrogato. Infatti la Tab. A al n. 10 prevede la voce già contenuta al n. 9 della precedente Tabella, concernente l'onorario per l'opera prestata per la conciliazione. Tale voce non può riferirsi ad una ipotesi non compresa nella sfera più ampia dell'art. 8, cioè a quella della conciliazione avvenuta prima, o comunque, al di fuori del giudizio.

ONORARIO DI AVVOCATO PER IL PRECETTO E ONORARIO PER IL DOMICILIATARIO.

Il Consiglio ha preso in esame il duplice quesito se spetti il compenso di avvocato per la compilazione del precetto di pagamento e se l'onorario da corrispondersi dal cliente al Procuratore domiciliatario sia ripetibile nei confronti della parte contraria. Relatore è stato l'avv. Salvatore Raeli; le sue conclusioni sono state accolte dal Consiglio, il quale ha espresso il parere che non è dovuto onorario di avvocato per la semplice compilazione del precetto. Ciò in base alle seguenti considerazioni.

La Tab. A, alligata alla delibera del Consiglio Nazionale Forense, non contiene alcuna voce relativa alla compilazione e allo studio o disamina per l'atto di precetto. Tale voce non può ritenersi compresa in quella riguardante l'onorario complessivo, stabilito nel parag. 8 della stessa Tabella per tutta l'opera prestata nelle procedure esecutive immobiliari (n. 17) e in quelle mobiliari (n. 18). Infatti l'atto di precetto secondo il vigente Codice di procedura civile è soltanto un atto preliminare, presupposto estrinseco e non iniziale della esecuzione, tanto che questa non si può eseguire se il debitore ottemperi alla intimazione formale di adempiere spontaneamente l'obbligazione risultante dal titolo esecutivo. E' da aggiungere che, secondo il più recente insegnamento della Corte di Cassazione, il precetto può essere sottoscritto dalla sola parte personalmente, sorgendo la necessità del difensore soltanto nel successivo stadio del giudizio. (Cass. 4-7-1964 n. 1755). L'atto di pre-

cetto non tende ad ottenere una pronuncia o provvedimento giudiziale, ma soltanto a sollecitare la controparte ad un adempimento. Pertanto, ove la intimazione avesse effetto, la determinazione dell'onorario sfuggirebbe ad ogni sindacato da parte del magistrato, e nei confronti del soccombente rimarrebbe alla discrezionalità del creditore. Secondo il nostro sistema processuale è in ogni caso il magistrato che deve procedere alla liquidazione dell'onorario nei confronti della parte succumbente tanto nel giudizio di cognizione o monitorio quanto in quello di esecuzione.

Sul secondo quesito il Consiglio ha espresso parere che l'onorario da corrispondere al procuratore esclusivamente domiciliatario non può essere posto a carico della parte avversa, ma soltanto a carico del proprio cliente, come si evince dalla Tab. B par. 77, secondo la quale al domiciliatario sono dovuti dal cliente, qualunque sia il valore della controversia, l'onorario di L. 5.000 nei giudizi davanti alla Corte d'Appello e di L. 10.000 davanti alla Corte Costituzionale e alla Corte di Cassazione. La chiara lettera della norma esclude che tale onorario possa essere posto a carico della parte contraria.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SU PROBLEMI VARI

Il Consiglio non ha trascurato lo esame dei problemi concernenti l'Amministrazione della Giustizia, dando il contributo della propria esperienza, ed interpretando in ogni caso, nella formulazione di voti e proposte, il pensiero degli avvocati e procuratori.

In particolare:

Ha formulato il voto per l'abolizione di tutti i depositi per multa, previsti sotto pena di improcedibilità per i ricorsi in Cassazione, per le opposizioni in revocazione e per le opposizioni a decreto ingiuntivo.

Riconfermata la illegittimità costituzionale dello art. 98 C. P. C., riguardante il deposito cauzionale, che pur trovava giustificazione nel timore che l'eventuale condanna al pagamento delle spese potesse rimanere ineseguita, e poteva essere applicato solo a seguito di statuizione del giudice, e degli artt. 77-78 della Legge tributaria sulle successioni, appare anacronistico il mantenere disposizioni di legge, che condizionano l'esercizio dell'azione ad un deposito, da effettuarsi in ogni caso, e alla tempestiva produzione della quietanza.

Il 18 marzo 1964 veniva ricevuto in Roma dal Ministro di Grazia

e Giustizia, al quale illustrai i problemi più urgenti, riguardanti gli organici e le vacanze presso la Corte di Appello e il Tribunale di Lecce, e la urgenza del ripristino dello Istituto vendite. Richiamai altresì l'attenzione del Ministro sulla opportunità della sollecita approvazione della deliberazione, riguardante l'adeguamento delle tariffe, e della revisione della legge previdenziale ed assistenziale, specie in riferimento ai problemi dell'assistenza.

Sugli stessi problemi, ebbi occasione di richiamare l'attenzione del Ministro in occasione della visita da lui fatta al nostro Consiglio il 1^o maggio 1964.

Il Consiglio è intervenuto presso il Consigliere Pretore, al fine di ottenere un sollecito svolgimento dei procedimenti civili, anche perchè un Magistrato facente parte del nostro organico era stato assegnato alla Pretura di S. Pietro Vernotico. E' intervenuto anche presso il Primo Presidente della nostra Corte e il Vice-Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, per ottenere che il servizio abbia il suo normale svolgimento.

Il Consiglio ha seguito continuamente la istituzione dell'Ufficio vendite presso la Prima Presidenza e il Ministero. Dopo la rinuncia presentata da un nostro concittadino, al quale era stata affidata la gestione, e dopo un intervento infruttuoso presso società che svolge lo stesso servizio in vari Distretti di Corte d'Appello, il Ministero con decreto 29 dicembre 1964 ha accolto la istanza presentata dai sigg. Dott. *Giustino Battisteri* e rag. *Nicola Lamorgia*, che hanno offerto idonee garanzie per un riordinamento del servizio.

Onorari per le procedure fallimentari e per l'attività giudiziale e stragiudiziale.

Appena nominato Giudice delegato ai fallimenti il dott. *Raffaele Madaro*, presi contatto con lui al fine di un adeguamento delle tariffe relative ai diritti di procuratore e agli onorari di avvocato nelle procedure fallimentari, già concordate con quell'Ufficio.

Nella tornata del 13 ottobre 1964, il Consiglio formulò proposte, che sono state successivamente illustrate in successivi incontri e definitivamente approvate. Delle nuove tariffe sarà data comunicazione con apposita circolare a tutti i colleghi.

Per quanto concerne l'approvazione delle tariffe giudiziarie, questo

Consiglio è già intervenuto ripetutamente presso il Consiglio Nazionale Forense e presso il Ministero, rilevando che fin dal 23 novembre 1963 venne trasmesso da quel Consiglio al Ministero la delibera contenente la modifica delle tariffe, effettuata in base alla legge di delega, e a seguito di studi e proposte formulate dai vari Consigli degli Ordini, comprese il nostro, e che il ritardo nella emanazione del relativo decreto non trova giustificazione di sorta.

Il Consiglio Nazionale in data 22 ottobre 1964, rispondendo a rilievi che soltanto il 10 agosto 1964 erano stati dal Ministero formulati, ha rivendicato la autonomia della sua funzione, conferitagli dalla legge, nella compilazione e revisione biennale delle tariffe, ed ha confermato la precedente deliberazione. E' da sperare che finalmente il Ministero approvi quella delibera, riconoscendo che esso non ha altri poteri oltre quello di accertare il rispetto della legge fondamentale, riguardante i criteri per la determinazione delle tabelle.

Settimana corta.

In adempimento dei voti espressi dall'Assemblea annuale del 18 gennaio 1964 abbiamo ottenuto l'applicazione della settimana corta presso la Corte di Appello, il Tribunale e le Preture dipendenti.

Rimane ancora da superare qualche resistenza per le udienze penali presso il Tribunale.

Il Consiglio ha fiducia che riuscirà ad ottenere lo integrale soddisfacimento dell'aspirazione del Foro.

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Con decreto Ministeriale 6 giugno 1964, pubblicato nella G.U. n. 181 del 25-7-64, il Ministro del Tesoro concesse al Comune di Lecce l'autorizzazione a contrarre un mutuo con la Cassa DD.PP. di L. 1.290.000.000. Poichè il contributo statale per la realizzazione dell'opera era stato limitato a L. 1.096.516.308, la differenza di lire 193.483.692 dev'essere garantita con mezzi propri dal Comune, il quale deve contrarre un mutuo di pari importo, la cui rata annuale di ammortamento dev'essere di lire 15.827.863.

Non avendo la Direzione Generale della Cassa DD.PP. accettato le garanzie offerte per tale somma, si attende ora che il Comune ne offra altre, che pare possano essere date con la cessione della imposta di consumo sino alla concorrenza di L. 15.827.863, rata annua di ammortamento del mutuo di L. 193.483.692.

Inoltre, poichè l'importo del progetto è di lire 1.370.000.000 e l'importo del mutuo è di L. 1.290.000.000 (L. 1.096.516.308 contributo statale e L. 193.483.692 che il Comune deve garantire con mezzi propri) bisognerà integrare la differenza in L. 80.000.000.

Un'altra difficoltà da superare concerne l'acquisizione del suolo. Come comunicai nelle precedenti relazioni, il Comune ha posto a disposizione dello erigendo palazzo di Giustizia il suolo già occupato dall'azienda del gas. Ma quell'area è insufficiente anche ai fini della sistemazione urbanistica della zona, essendo prevista la occupazione e demolizione dei limitrofi fabbricati di proprietà dell'I.A.C.P. Senonchè questo, pur avendo gli uffici tecnici dell'Ente e del Comune valutato l'area predetta di mq. 3970 circa in L. 100 milioni, valore riconosciuto congruo anche dall'Ufficio Tecnico Erariale, ritiene insufficiente detta somma ai fini della ricostruzione dei 36 alloggi popolari in sostituzione di quelli da demolire. A questo punto il problema diventa di una certa gravità: o l'Istituto provvederà alla spesa occorrente per la ricostruzione degli alloggi, addossandosi l'onere della differenza dello importo della opera in circa L. 120 milioni, o il Comune costruirà direttamente gli alloggi alle 36 famiglie da sloggiare, sostituendosi all'Istituto nel soddisfare una esigenza che non si contesta essere di interesse sociale, a meno che la somma ammessa a contributo dello Stato non sia aumentata dalla differenza richiesta ai fini della integrazione della spesa.

E' da auspicare che la ricostituita amministrazione dell'I.A.C.P. e l'Amministrazione Comunale di Lecce affrontino concretamente il problema, rendendosi conto della esigenza che il Palazzo di Giustizia abbia edifici idonei e funzionanti.

Intanto, al fine di accelerare i tempi, ho convocato il 16 gennaio u. sc. nella sala delle adunanze del Consiglio dell'Ordine gli avvocati parlamentari della Circoscrizione leccese. In quella riunione, alla quale partecipò anche il Consiglio, essi confermarono l'impegno che avrebbero seguito la pratica in tutto il suo svolgimento, tenendo presente che la costruzione dev'essere realizzata entro tre anni dall'autorizzazione ministeriale.

PROGETTO DI LEGGE PER AUMENTO DEI LIMITI DI COMPETENZA PER VALORE.

Già nel 1959 il Governo aveva approvato un disegno di legge per l'aumento dei limiti di competenza per valore dei Pretori e dei Conciliatori rispettivamente a lire 500.000 e a lire 50.000.

I Consigli degli Ordini forensi, compreso il nostro, espressero voto contrario; e il disegno di legge non ebbe seguito.

Nella seduta del 23 ottobre 1964 il Consiglio dei Ministri approvò un disegno di legge, inteso ad aggiornare i predetti limiti nel senso di elevarli rispettivamente a lire 1.000.000 e a lire 100.000.

Il progetto è stato rimesso al Parlamento. Ma mentre in occasione del disegno di legge del 1959 la Commissione di giustizia della Camera ritenne di acquisire i pareri dei Consigli degli Ordini, all'uopo inviando il testo del disegno di legge, questa volta non è stato richiesto alcun parere. Tuttavia la maggioranza dei Consigli si è manifestata contraria ad ogni aggiornamento dei valori.

Il nostro Consiglio dell'Ordine ha ritenuto che, nelle condizioni in cui si svolge attualmente l'amministrazione della giustizia civile, l'aumento della competenza si risolverebbe in una nuova causa di disservizio.

La Unione delle Curie nella riunione svoltasi a Firenze il 12 dicembre 1964 ha esaminato il problema, e ritenuto che la valutazione della opportunità di procedere ad un qualsiasi aumento della competenza dei giudici singoli deve soprattutto tener presenti le attuali condizioni degli Uffici Giudiziari; considerata la notoria e gravissima crisi, che da gran tempo compromette la funzionalità della maggior parte delle Preture, ripetutamente denunciata al Governo e alla pubblica opinione, relativamente agli organici, alla edilizia giudiziaria e ai mezzi materiali a disposizione, ha approvato un ordine del giorno, con cui si è richiamata l'attenzione del Parlamento e del Governo sui pericoli del progettato aumento della competenza, si è riaffermata ancora una volta la necessità urgente e indilazionabile che i problemi della giustizia, civile e penale, siano affrontati e risolti nel quadro di un esame globale ed organico di tutte le sue esigenze, al fine di dare finalmente alla Nazione un ordinamento giudiziario efficiente, rifuggendo da provvedimenti parziali privi di efficacia, che aggravano anzi la crisi in atto. Quell'ordine del

giorno è stato trasmesso al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e delle Commissioni di Giustizia, al Ministro della Giustizia, al Consiglio Nazionale Forense e a tutti i Consigli degli Ordini Avvocati e Procuratori.

Ove si consideri che in molte Preture i locali sono addirittura inadatti, e mancano Pretori e Cancellieri stabili, che di recente si è proceduto dal Governo alla soppressione di ben 86 Preture con la conseguenza che è aumentato il volume degli affari delle Preture che hanno assorbito quelle sopprese, che per quanto concerne gli Uffici di Conciliazione nei Comuni con sedi di Pretura non sempre vi risiedono avvocati, sicchè le funzioni di giudice conciliatore sono spesso conferite a persone prive della necessaria preparazione, appare assurdo e anacronistico ogni aumento dei limiti della competenza per valore.

E' necessario quindi intensificare la opposizione, e sottolineare che non è lecito ignorare il parere degli Ordini Forensi, direttamente partecipi all'amministrazione della giustizia.

Nella riunione congiunta del Consiglio dell'Ordine e di avvocati parlamentari della nostra circoscrizione, svoltasi il 16 gennaio u. sc., ho chiesto ed ottenuto il loro impegno ad opporsi all'approvazione del disegno di legge in oggetto. E' da auspicare che si riesca ad impedire un provvedimento legislativo, che allo stato delle cose varrebbe soltanto ad accrescere il disordine e la crisi della Giustizia.

AUTONOMIA E INDIPENDENZA

DELLA PROFESSIONE FORENSE

Nella relazione svolta lo scorso anno, trattando lo stesso argomento, riferii sul servizio di assistenza legale automobilistica, istituito dall'Automobil Club d'Italia, e sulla esistenza di convenzioni fra avvocati, enti ed organizzazioni, rilevando che queste rappresentano una infrazione alla svolgimento della libera professione, e possono costituire ragione di accaparramento diretto o indiretto.

Successivamente, noi invitammo tutti i colleghi: 1) a non prestare il consenso ad inclusione in elenchi formati dalla Associazione A.L.A., e a revocarlo ove lo avessero già dato; 2) a non concludere alcuna convenzione con enti o patronati per l'assistenza legale, e a rescindere ogni

accordo, eventualmente in vigore, dandone comunque comunicazione al Consiglio.

Debbo dare atto ai colleghi di questo Foro che prontamente revocarono la convenzione, dandone comunicazione scritta al Consiglio.

Fu a seguito di tale intervento degli Ordini forensi e del Consiglio Nazionale Forense che l'Ufficio Assistenza Legale Automobilistica dell'A.C. d'Italia ci comunicò che era stata apportata una sostanziale modifica all'art. 8 delle condizioni generali di polizza, espressamente prevedendo che la Società assume a proprio carico la gestione della vertenza nello interesse dello assicurato, il quale può designare legali e tecnici di sua fiducia.

Cadeva così la clausola, secondo la quale la scelta dell'avvocato doveva essere effettuata in base ad elenco predisposto dall'A.L.A.

L'azione svolta dagli ordini forensi non soltanto mirava alla tutela del prestigio degli avvocati, ma costituiva pronta immediata reazione contro ogni tentativo di statizzazione, che minaccia di invadere tutti i settori, per reagire contro ogni invadenza dello Stato e degli Enti nello esercizio della professione forense, non potendosi l'Avvocatura trasformare in burocrazia, senza tradire la propria essenza e funzione.

Il nostro Consiglio dell'Ordine ha respinto le proposte avanzate in un recente convegno di studi a Perugia da due Magistrati, per una radicale modifica dello istituto del difensore con la trasformazione della libera professione in una funzione strutturalmente inserita nella organizzazione della Pubblica Amministrazione.

L'avvocatura deve conservare le caratteristiche fondamentali e i lineamenti di una attività, che intanto è socialmente utile in quanto è libera. Bisogna riconoscere che l'autonomia è condizione essenziale, perchè l'Avvocatura non sia travolta, e che l'avvocato deve avere la coscienza di essere insostituibile *defensor legis e quindi defensor reipublicae*.

Ognuno di noi deve essere per tutti — scriveva Zanardelli — geloso della dignità della sua professione, del suo decoro, della intangibilità scrupolosa di quella rettitudine che costituisce il suo patrimonio. Il cliente ha il suo concetto della giustizia; l'avvocato deve ritrovarlo nel Diritto che contempla gli interessi del singolo e quelli della società.

Avvocati collaboratori della Giustizia, è la formula proclamata dai nostri congressi professionali: in questa formula dobbiamo vedere tuttora l'emblema della nostra professione.

Siffatto problema è sentito dall'Ordine, e costituisce quasi la ragione medesima della sua costituzione. Desidero cogliere a questo proposito la occasione per porgere all'Associazione Salentina Avvocati e Procuratori di Lecce, egregiamente presieduta dal collega *Giorgio Aguglia*, il più vivo ringraziamento per avere lo scorso anno indetto un ciclo di conferenze sul tema: « La funzione dell'avvocato nel momento attuale », alle quali dettero il contributo della loro dottrina ed esperienza S.E. il Dott. *Mario Castaldi*, allora Procuratore Generale della Corte d'Appello, e l'avv. *Vittorio Aymone*, trattando il tema « La funzione dell'avvocato nel momento attuale », e per aver voluto che il Presidente del Consiglio dell'Ordine, certamente a cagione della carica, intervenisse per interpretare il pensiero della Curia, svolgendo l'argomento sull'*avvocato e la utilità sociale della funzione forense*.

PREVIDENZA E ASSISTENZA.

Oggetto di studio sono stati i problemi relativi alla previdenza ed assistenza; e non è mancato il particolare interessamento del Consiglio per i singoli casi.

In sede di applicazione della L. 25-2-1963 n. 289 sono apparse inevitabili lacune derivanti dalla fretteolosità, con cui la legge medesima venne discussa e approvata.

Essa non prevede la possibilità di estendere il beneficio della pensione indiretta alle vedove degli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa, non ancora ammessi al trattamento previdenziale, premorti alla data di entrata in vigore della legge. Non prevede neppure un servizio di assistenza contro le malattie, autorizzando i Consigli dell'Ordine ad intervenire in particolari circostanze e nei limiti dei fondi assegnati in misura esigua. Pertanto, essendo il trattamento previdenziale delle pensioni ad un livello attualmente insufficiente ad assicurare un minimo di tranquillità economica, ed essendo indispensabile la istituzione di una cassa di assistenza contro le malattie, il nostro Consiglio nella seduta del 16 novembre 1964 ha approvato un O.d.G., con cui ha auspicato che la Cassa svolga, con il massimo impegno, presso gli organi competenti efficace opera per la immediata modifica della legislazione previdenziale e assistenziale forense, riguardante i seguenti punti:

- a) ammissione delle vedove e dei figli minori degli iscritti non

pensionati, deceduti anteriormente alla entrata in vigore della legge 25 febbraio 1963 n. 289, alla pensione indiretta prevista dalla stessa Legge per le vedove e i figli minori degli iscritti non pensionati, che siano deceduti o decedano successivamente;

b) aumento dello importo minimo della pensione dalle attuali 720.000 lire ad un milione e 200.000 annue;

c) istituzione del servizio di assicurazione contro le malattie per gli avvocati e procuratori e loro familiari.

Con D.M. 18 aprile 1964 veniva nominata una Commissione con incarico di elaborare il nuovo testo organico delle norme sulla previdenza ed assistenza forense. Si attendono ora i risultati di quella Commissione. Relativamente all'assistenza sanitaria a favore degli avvocati, procuratori e loro familiari il Ministro ha dato assicurazione di dedicare la sua attenta cura allo studio del problema, e pur formulando proposte di emendamenti in ordine ad alcune disposizioni, ha espresso parere sostanzialmente favorevole all'ulteriore corso del Disegno di Legge, presentato dal Sen. *Berlingieri* ed altri il 15 aprile 1964 (documento 516), e inteso ad istituire un servizio di assistenza sanitaria in favore dei professionisti forensi.

Il problema è da vari anni innanzi al Parlamento. Sin dal 16 febbraio 1961 fu presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 2829, con la quale si sollecitava la istituzione della Cassa Nazionale di Assicurazione contro le malattie degli Avvocati e Procuratori e dei loro familiari. La proposta decadde con la fine della III Legislatura.

La Relazione che accompagna il Disegno di Legge, presentato dal Sen. *Berlingieri*, sottolinea la esigenza del problema, affermata e ribadita nei vari congressi giuridico-forensi, e nell'ultimo congresso di Bari del settembre 1963, in cui il Ministro Guardasigilli affermò testualmente (pare incredibile) che il problema poteva considerarsi risolto.

Secondo quel progetto, la Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza sarebbe autorizzata ad istituire il servizio di assistenza contro le malattie; il servizio sarebbe prestato da un ente assicuratore autorizzato alla assistenza contro le malattie, con il quale la Cassa sarebbe autorizzata a stipulare la relativa convenzione nelle forme previste dalla legge 8 gennaio 1952.

Ai fondi occorrenti per l'assistenza si provvederebbe con contributi degli stessi iscritti alla Cassa nella misura seguente:

a) un contributo personale obbligatorio di lire 30.000 annue, da pagare alla Cassa Assistenza e Previdenza Avvocati e Procuratori;

b) un contributo pari a quello stabilito dagli artt. 3 e 4 della legge 25 aprile 1963 n. 289, da corrispondere mediante apposizione di una marca di tipo speciale su tutti gli atti;

c) una percentuale sugli incarichi di cui all'art. 5 della Legge 25 febbraio 1963 con le stesse modalità ivi previste, in misura ridotta della metà.

I Consigli degli Ordini Avvocati e Procuratori provvederebbero all'accertamento e alla compilazione degli elenchi nominativi degli avvocati e procuratori e dei rispettivi familiari, soggetti all'assicurazione prevista dalla legge.

Mentre auspichiamo una riduzione degli oneri contributivi esposti, affermiamo che la riforma non può essere più rimandata. Circa l'85 per cento della popolazione italiana riceve l'assistenza sanitaria. Non può essere ulteriormente seguito, per quanto concerne l'assistenza degli avvocati, l'attuale sistema di sporadici interventi, i cui risultati, per altro modesti, non corrispondono all'onere oggi sostenuto dalla Cassa, e ammontante a circa lire 430.900.000, compresi i fondi inviati ai Consigli Forensi.

Sono depositati presso la Segreteria del Consiglio il bilancio preventivo dell'anno 1965, la relazione presentata dal Presidente della Cassa e quella del Collegio dei revisori dei conti. Da tali documenti, che sono a disposizione di tutti i colleghi per la formulazione di eventuali proposte, risulta la previsione di un disavanzo di esercizio in circa 306 milioni, e di un annuale progressivo aumento di disavanzo per effetto del maggior numero delle pensioni da corrispondere.

Si deve riconoscere che il problema della previdenza e assistenza forense non riguarda soltanto una categoria di professionisti, ma l'avvenire di una classe, la quale esercitando la funzione nobilissima di collaborazione della giustizia, costituisce elemento fondamentale per la vita dello Stato.

VIII CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO FORENSE

Il Comitato organizzatore del Congresso, composto dai Presidenti dei Consigli degli Ordini delle sedi di Corte d'Appello, dai Presidenti

del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa di Previdenza, della Unione delle Curie, e dai Presidenti dei Consigli degli Ordini di Lecce, Como e Varese (questi ultimi perchè compresi nel Distretto della Corte di Appello di Milano, in cui si svolgerà il Congresso) ed anche dal Presidente del Consiglio dell'Ordine di Bolzano, come membro aggiunto, in considerazione di particolari ragioni anche di carattere etnico, nella ultima sua riunione tenuta a Firenze il 12 dicembre 1964, ha definitivamente stabilito la data e i temi.

Lo svolgimento del Congresso è stato fissato nelle giornate dal 13 al 18 settembre 1965.

Il testo dei temi da porre all'ordine del giorno è stato approvato con la formulazione seguente:

Primo Tema

1. — *Tradizione e modernità nell'attività dell'avvocato;*
2. — *Dignità e libertà della professione forense;*
3. — *Formazione Universitaria e forense dei giovani.*

Relatori saranno colleghi che verranno designati dai consigli degli Ordini di Napoli e di Roma sul primo punto; di Milano e Genova sul secondo, di Roma e Trieste sul terzo.

Secondo Tema

Riforme Legislative urgenti per una più efficace tutela giurisdizionale del cittadino;

- a) *nella procedura civile e nelle procedure concorsuali.*

Saranno relatori colleghi dei consigli degli Ordini di Messina, Palermo e Roma.

- b) *nella procedura penale.*

Saranno relatori colleghi designati dai Consigli degli Ordini di Bari, Firenze e Lecce.

Il nostro Consiglio ha preso atto con compiacimento che per la terza volta è stato nominato relatore al Congresso Naz. Giuridico Forense un avvocato di Lecce; ed ha designato l'avv. *Michele De Pietro*, il quale ha accettato l'incarico, e darà certamente col suo prestigio lustro al Congresso e con la sua dottrina valido contributo allo studio delle auspicate riforme.

Nella formulazione dei temi del Congresso si discusse sulla opportunità di aggiungerne un altro sul *sindacalismo forense*.

Si manifestarono varie opinioni: alcuni ritennero che il primo tema, nella sua attuale formulazione, si presti ad inserirvi l'argomento relativo ai rapporti fra ordini e sindacati; altri ritennero che il tema non debba essere discusso, perchè i consigli degli Ordini assumono tutti i compiti e le funzioni che i sindacati vorrebbero rivendicare, che la rappresentanza integrale di tutti gli iscritti agli albi da parte dei rispettivi consigli esclude la rappresentanza degli stessi iscritti da parte di qualsiasi altro organismo, e che professionisti come i giornalisti, i quali hanno ottenuto di costituirsi in Ordine, hanno abbandonato ogni formazione sindacale.

Io non presi partito, ma proposi di sentire i singoli consigli prima di adottare ogni decisione. Ciò in considerazione dei vari e complessi aspetti del problema, anche in riferimento al Disegno di Legge professionale, in corso di discussione da vari anni al Parlamento, già studiato e approvato con emendamenti dagli avvocati nei loro congressi, ed anche perchè in sede di approvazione del Regolamento del Congresso lo stesso Comitato organizzatore aveva ritenuto di sentire i Consigli degli Ordini sulla richiesta modifica degli articoli 3 e 11, riguardanti la partecipazione dei sindacati alla massima assise nazionale forense, per manifestare il punto di vista dei propri iscritti. Quella indagine dette risultato negativo, essendo stati contrari alla modifica ben 89 Consigli, mentre erano stati favorevoli solo 26. Anche il nostro Consiglio aveva espresso parere contrario alla modifica del Regolamento, avendo considerato che nell'Assemblea Nazionale degli Ordini Forensi possono intervenire tutti gli avvocati e procuratori iscritti negli Albi, mentre possono partecipare con diritto di voto esclusivamente i rappresentanti dei Consigli, che tale tradizionale organizzazione del Congresso non consente l'intervento dei vari Sindacati, sia perchè in sede congressuale non potrebbe essere manifestata la opinione di Enti o Associazioni, sia perchè un loro riconoscimento di fatto potrebbe arrecar pregiudizio alla unità dell'Ordine Forense, incoraggiando la formazione di Sindacati.

Si rilevava altresì che l'Ordine dev'essere geloso custode della sua autonomia e delle sue prerogative di rappresentanza e tutela degli interessi di natura morale, culturale ed economica degli iscritti.

In relazione al contenuto e all'esito di tale indagine il Comitato organizzatore, nell'Assemblea del 12 dicembre, deliberò di mantenere

fermo l'art. 3 del Regolamento, già adottato per il Congresso di Bari, e accolse relativamente al tema la proposta di richiedere il parere dei Consigli degli Ordini, se debba essere posto all'ordine del giorno del Congresso un terzo tema, così formulato: *Sindacalismo forense*.

Il nostro Consiglio anche su tale quesito ha espresso parere contrario.

E' mio dovere chiarirne ora i termini essenziali.

I sindacati forensi sono attualmente costituiti in pochi distretti giudiziari; ad essi aderisce una minima parte degli iscritti. Ciò non ostante, nell'aprile 1964, è sorta in Roma la Federazione dei Sindacati Avvocati e Procuratori.

Alle ragioni già indicate per negare la partecipazione dei sindacati come tali al Congresso, coloro che sono contrari anche alla discussione del tema aggiungono che l'argomento è stato già discusso, quando si è approvato il disegno di legge professionale, e che non può essere comunque pregiudicato il definitivo assetto della professione, la quale dovrà essere regolata dalla tanto attesa nostra legge.

Esaminato poi nel merito il tema, si sostiene che i sindacati forensi non hanno ragion d'essere, e che la loro esistenza è addirittura incompatibile con la nostra legislazione, pur avendo il Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro emesso un parere, secondo il quale «ferme restando negli Ordini le funzioni istituzionali di tenuta degli Albi, di disciplina professionale degli iscritti e di garanzia per l'adempimento dei doveri professionali nei riguardi dei terzi, dovrebbe essere riconosciuta ai Sindacati, in conformità dei principi costituzionali, la competenza dell'azione di tutela degli interessi particolari di categoria anche nelle forme più efficaci consentite dal riconoscimento della personalità giuridica».

E' stato osservato che tale parere si basa su considerazioni inesatte e non accettabili, minaccia di ritardare ancora l'approvazione della legge professionale, nella quale invece si è affermato il principio che ai Consigli degli Ordini forensi spettano la integrale rappresentanza e la difesa di tutti gli interessi professionali, nessuno escluso; che data la particolare natura dell'attività professionale in genere e di quella forense in particolare e la *inesistenza di un rapporto* di lavoro fra professionista e cliente (tale non essendo il mandato fiduciario fra patrono e cliente), manca del tutto la ragione d'essere in tal campo di una organizzazione di carattere sindacale, che costituirebbe un inutile doppione, e finirebbe

col frazionare e dividere la rappresentanza degli iscritti, introducendo divisioni spesso di ispirazione politica, indebolendo la coesione e l'azione unitaria della classe. A conferma del pregiudizio, che potrebbe derivare da una organizzazione sindacale, si ricorda il contratto collettivo di lavoro, stipulato alcuni anni fa dalla Federazione Professionisti e Artisti, che per le sue clausole intollerabili e prive di basi concrete determinò il totale disconoscimento da parte degli Ordini forensi.

Alcuni Consigli hanno protestato perchè non sono stati interpellati dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nè dal Governo, rilevando che la libertà di organizzazione sindacale, sancita dalla Costituzione, riguarda i rapporti di lavoro, e non vieta che nel campo delle professioni la piena rappresentanza sia conferita agli organi professionali, che hanno ordinamenti interni a base democratica.

Neppure sotto il profilo della tutela della classe nella determinazione degli onorari dei diritti e delle indennità, spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali o stragiudiziali, un sindacalismo forense si giustificerebbe, in quanto con legge 7 novembre 1957 n. 1051 è delegato al Consiglio Nazionale Forense il compito di stabilire i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità per tutte le prestazioni giudiziali in materia civile e penale, e stragiudiziale. Si è infine rilevato che i sindacati sono addirittura incompatibili con l'attuale legislazione: tale incompatibilità venne riconosciuta dal precedente regime, che sopprime i Consigli degli Ordini per istituire i Sindacati, e confermata dal regime democratico, che ricostituì i Consigli degli Ordini, sopprimendo i sindacati, mentre riconobbe i sindacati di tutte le altre categorie di lavoratori non costituiti in Ordini professionali, ed è stata proclamata da tutti i congressi nazionali giuridici forensi, che hanno approvato tanto il progetto di riforma dell'ordinamento forense, quanto il disegno di legge presentato dal Guardasigilli *Gonella*, e quello presentato dal Ministro *Bosco*, in cui testualmente si attribuisce agli Ordini «la rappresentanza e tutela degli interessi professionali, di natura morale, culturale ed economica degli iscritti all'albo».

E nella Relazione che accompagna il Disegno di legge, presentato nel 1959, il Ministro *Gonella* rilevò che le associazioni dei liberi professionisti non possono ricevere una disciplina identica a quella riservata alle associazioni degli altri lavoratori, sia per la natura autonoma delle prestazioni dei liberi professionisti, sia per la mancanza di una contrapposta associazione dei datori di lavoro. La stessa Relazione affer-

mava la opportunità di accentrare nell'Ordine forense ogni attribuzione in materia di tutela degli interessi professionali, ad evitare il sorgere di concorrenti organizzazioni e dei relativi conflitti di competenza.

A tutte queste ragioni si oppone da coloro i quali vorrebbero riaprire la discussione nel prossimo Congresso, che il problema dei sindacati forensi costituisce una realtà innegabile, e che questi si pongono non in termini di dissidio, ma in termini di assoluta ed incondizionata armonia con gli Ordini.

Già alcuni Consigli degli Ordini ci hanno rimesso per conoscenza il loro parere contrario, sottolineando che « il sindacalismo è un aspetto della lotta di classe, che presuppone un rapporto di lavoro subordinato ed un contrasto di interessi fra le opposte categorie, mentre l'Avvocatura fonda il suo prestigio su una millenaria tradizione di indipendenza ».

DISSERVIZIO GIUDIZIARIO E INGIUSTO ONERE DETERMINATO DALL'AUMENTO DEI VALORI BOLLATI.

Il Consiglio ha ritenuto di comprendere nell'ordine del giorno della nostra annuale assemblea l'argomento relativo al raddoppio della tassa fissa di bollo, disposto con legge 5 dicembre 1964 n. 1267, e alla crisi della Giustizia. Ciò perchè trattasi di problema grave e complesso, la cui soluzione richiede fermezza e responsabilità. Quel provvedimento è assolutamente inaccettabile, perchè inasprisce il già oneroso costo del processo.

Per quanto concerne i procedimenti di valore inferiore, la incidenza è tale che le parti in qualche caso potrebbero trovarsi addirittura nella necessità di rinunciare alla tutela dei loro diritti. Com'è noto, per il processo in Pretura sino alla iscrizione a ruolo della causa si richiede per citazione, notifica, fogli bollati e marche una spesa di circa L. 15.000. Se si considerano i bolli per i documenti e la citazione dei testimoni si raggiungono cifre insopportabili per una controversia, il cui valore non supera le lire 250.000.

Del pari gravissimo è l'onere per i giudizi in Tribunale, investito come giudice di appello, avverso le sentenze del Pretore, e come magistrato del Lavoro. Lo stesso devesi ritenere per il contenzioso amministrativo in via giurisdizionale, che ha competenza esclusiva, e può essere adito per giudizi di infimo valore, e per il contenzioso tributario, che il

cittadino è costretto ad adire per difendersi talvolta da ingiuste aggressioni da parte del Fisco. Ove poi si consideri che per una esecuzione del valore sino a L. 50.000 le sole spese si possono valutare intorno alle L. 20.000, alla quale somma vanno aggiunti gli onorari di avvocato e diritti di procuratore, e che per una esecuzione in base a cambiale di L. 5.000 le spese per bolli e notificazione si aggirano intorno a L. 2.000 oltre i diritti, appare evidente che lo indiscriminato aumento è da attribuire ad assoluta incomprensione delle esigenze della giustizia.

La legge ferisce anche principî fondamentali della Costituzione e, in particolare, la norma di cui all'art. 24, secondo la quale la difesa è diritto inviolabile, e sono assicurate ai poveri con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Non è chi non veda come l'aumento del costo del processo, rende inaccessibile ai meno abbienti il ricorso alla giustizia, che invece dovrebbe essere consentito liberamente, senza ostacoli di ordine tributario.

Lo indiscriminato aumento delle imposte di bollo ferisce altresì il principio costituzionale, dettato dall'art. 53, secondo il quale i cittadini devono concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, onde il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

La unificazione della imposta colpisce tutta la serie dei ricorsi, istanze e certificazioni, costituenti una prestazione di servizi da parte dello Stato a costi elevatissimi.

E' da deplorare che il Legislatore non abbia considerato che la funzione giurisdizionale costituisce fondamento morale e giuridico dello Stato di diritto, ed è dovere per la comunità nazionale; ed abbia fatto gravare su chi invoca la tutela giurisdizionale il reperimento di entrate relative a generali esigenze. Non sono stati rispettati neppure elementari criteri di proporzionalità, rispetto al valore economico della controversia, sicchè i meno abbienti devono sopportare sacrifici a vantaggio di coloro che sono economicamente più favoriti, i cui interessi hanno il privilegio di essere tutelati con spesa pari a quella sopportata dai poveri.

Prima dell'approvazione della legge il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli degli Ordini intervennero per illustrare le ragioni della nostra opposizione, richiamando su di essa l'autorità del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro Guardasigilli, dei Presidenti del Senato e della Camera e degli avvocati parlamentari. Venne risposto

che nelle attuali contingenze e in relazione all'attesa approvazione del Disegno di Legge sul conglobamento il provvedimento legislativo non poteva non essere approvato, e che apposito ordine del giorno avrebbe impegnato il Governo al riordinamento della materia, secondo criteri di proporzionalità.

I Presidenti dei Consigli degli Ordini, riuniti in Roma in assemblea straordinaria il 4 dicembre 1964, approvavano ad unanimità una risoluzione, con cui deploravano che da parte del Ministro di Grazia e Giustizia e degli Avvocati parlamentari, malgrado le tempestive rimozioni della categoria, non fossero state tenute in alcuna considerazione le conseguenze del provvedimento a carico dei cittadini meno abbienti e della classe forense; deliberavano l'astensione dalle Udienze, nominavano un comitato nazionale di agitazione di 9 membri con i seguenti compiti: a) promuovere la presentazione entro breve termine di un Disegno di Legge di iniziativa popolare per l'abrogazione della legge in questione; b) prendere tutte le iniziative ritenute opportune per interessare in proposito i magistrati, i funzionari e l'opinione pubblica; c) convocare per il 4 febbraio 1965 una seconda assemblea straordinaria per deliberare in merito all'opera svolta e attuare nuove ed eventuali decisioni.

Lo stesso comitato rivolgeva un appello al Presidente supplente della Repubblica, affinché avvalendosi dei suoi poteri non avesse promulgato la legge, e l'avesse rinviata al Parlamento.

Il nostro Consiglio dell'Ordine nella tornata del 7 dicembre deliberò di aderire all'agitazione nazionale, e di proclamare l'astensione totale degli avvocati e procuratori delle udienze per i giorni 9 e 14 di quello stesso mese. L'astensione fu totale.

Il giorno 12 dicembre si riunì in Firenze il Comitato di agitazione, nominato dall'assemblea nazionale degli Ordini forensi, e dopo aver dato atto della compattezza delle manifestazioni di protesta svoltesi in tutta Italia, ritenne di ampliare la sua composizione, conferendo mandato al Presidente di invitare a farne parte un rappresentante per ogni Distretto giudiziario di Corte d'Appello; delegò ai Consigli la raccolta delle firme degli elettori per proporre ai sensi dell'art. 71 della Costituzione un progetto di legge per l'abrogazione della Legge n. 1267; invitò gli Avvocati parlamentari a presentare contestualmente analogo progetto di legge. Invitò altresì i Presidenti dei Consigli degli Ordini ad indire manifestazioni di protesta per il disservizio dell'Amministrazione.

zione della Giustizia e per lo ingiusto onere determinato dall'aumento dei valori bollati, in modo da interessare la pubblica opinione.

In adempimento di tale deliberato ho convocato nella sala delle adunanze del Consiglio dell'Ordine gli avvocati parlamentari della Circoscrizione leccese. Ho loro esposto il grave disagio in cui versa l'Amministrazione della Giustizia, l'ingiusto onere determinato dall'aumento dei valori bollati.

La proposta di legge di iniziativa popolare, da presentare ai sensi dell'art. 71 della Costituzione per la semplice abrogazione della citata Legge, potrebbe essere così formulata:

« I sottoscritti elettori, ritenuto che l'indiscriminato aumento
« della imposta fissa di bollo aggrava il già oneroso costo della Giusti-
« zia, con pregiudizio delle classi meno abbienti e in contrasto con prin-
« cipii fondamentali della Costituzione della Repubblica;

« Che del tutto inaccettabili sono le ragioni addotte per giustifi-
« care l'approvazione del provvedimento, essendo assurda e contraria a
« quei principii la destinazione del gettito derivante dalle imposte di
« bollo ad esigenze, che pur essendo urgenti e indilazionabili devono
« essere soddisfatte dalla collettività nazionale;

« Che l'Ordine forense interprete delle esigenze del popolo per
« la salvaguardia di principii di giustizia e di libertà ha senza alcun
« risultato concreto manifestato il suo aperto dissenso contro il pro-
« getto di legge, e dopo l'approvazione del provvedimento ha inutilmen-
« te elevato la propria vibrata protesta;

« Considerato che il Governo all'atto dell'approvazione della
« legge si impegnò al riordinamento della materia secondo criteri di
« proporzionalità;

« Visto l'art. 71 della Costituzione: avanzano la seguente pro-
« posta di legge di iniziativa popolare;

« Articolo Unico: « E' abrogata la legge 5 dicembre 1964 n.
« 1267 riguardante l'aumento dei valori bollati ».

Vi propongo altresì di nominare un rappresentante chiamato a completare la composizione del Comitato di agitazione, e di fare tutte le proposte che riterrete più opportune, al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'amministrazione della giustizia, e di ottenere la sollecita abrogazione della legge.

I Presidenti dei Consigli degli Ordini di Brindisi e di Taranto mi

hanno informato nella riunione tenuta il 16 gennaio che i loro Consigli avrebbero delegato a far parte del predetto Comitato il Presidente di questo Consiglio. I Parlamentari hanno dato assicurazione che avrebbero dato voto favorevole ad ogni Disegno e proposta di Legge, avente per oggetto l'abrogazione di quella concernente l'aumento della imposta di bollo, e che in difetto di altre iniziative, si sarebbero resi essi medesimi autori di una proposta tendente a completare quella di iniziativa popolare, avente per oggetto solo l'abrogazione della Legge.

Bisognerà per altro dimostrare che l'Ordine degli Avvocati non insorge soltanto contro un isolato provvedimento antisociale e contrario a fondamentali principii su cui si fonda la Repubblica Italiana, ma contro un deplorabile disinteresse ed una persistente incomprendione dei problemi riguardanti l'amministrazione della giustizia.

Il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e tutti i Procuratori Generali nelle relazioni svolte in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario hanno posto in evidenza ancora una volta la inadeguatezza degli strumenti processuali, al fine cui sono preposti, ed hanno ravvisato in tali insufficienze la ragione del frequente ricorso ad arbitrati rituali o irrituali, e delle rinunzie a pretese prima o nel corso della lite.

Per quanto concerne la Corte d'Appello di Lecce basterà considerare quanto segue: su 24 Consiglieri, previsti nella pianta organica della Corte, soltanto 12 sono in servizio.

Presso il Tribunale su 25 Giudici previsti nella pianta sono in servizio soltanto 19.

Presso la Pretura di Lecce su 6 Pretori sono in servizio 4;

Presso la Pretura di Campi Salentina su 3 Pretori sono in servizio 2;

Presso la Pretura di Nardò su 3 Pretori sono in servizio 2;

Presso la Procura Generale su 5 Sostituti Procuratori Generali sono in servizio 3;

Presso la Procura della Repubblica su 9 Sostituti sono in servizio 5.

Del pari carente è il servizio degli ufficiali giudiziari: su 6 ufficiali giudiziari addetti all'ufficio unico notificazioni presso la Corte di Appello prestano servizio 5, e su 8 aiutanti prestano servizio solo 3. Questo Consiglio nel luglio 1964 denunciò al Ministro Guardasigilli la situazione, divenuta assolutamente insostenibile, per cui si verificavano ritardi

pregiudizievoli nella notificazione degli atti, e i colleghi erano costretti a lunghe attese innanzi agli sportelli dell'ufficio unico notificazioni per la consegna o il ritiro degli atti medesimi. Attualmente si è ritenuto di sopperire in parte ai lamentati inconvenienti con l'applicazione di un ufficiale giudiziario; i posti degli aiutanti ufficiali giudiziari sono stati coperti, ma uno di essi è sospeso.

Per quanto riguarda il Tribunale si rileva che da una parte non si provvede a coprire le vacanze, e dall'altra, nell'ambito degli stessi uffici giudiziari, si attuano spostamenti che aggravano il disagio e la generale sfiducia, determinando una vera e propria paralisi.

Proprio in questi giorni è avvenuto che cause assegnate ad un giudice istruttore sono state trasferite ad altro giudice e quelle di quest'ultimo al primo, per essere stato tramutato ad altra Sezione.

E' veramente semplicistica la risposta che in definitiva non vi sarebbe alcun pregiudizio, in quanto al posto di un istruttore siede un altro, quasicchè chi deve amministrare giustizia sia una semplice pedina, e possa facilmente essere sostituito, non ostante il sistema della legge processuale, che dispone la immutabilità del giudice. E che dire di sentenze o di ordinanze riservate, che talvolta vengono emesse dopo molti mesi con una motivazione, che richiederebbe solo pochi minuti per dettarla?

Non si tratta di sporadiche ed isolate manifestazioni, ma di tutto un sistema che gli avvocati denunciano formalmente, elevando ancora una volta la loro solenne ed energica protesta.

In tale situazione di cose il Consiglio dell'Ordine, mentre non ha mancato di intervenire presso il Ministro della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, ha espresso parere contrario alla istituzione di nuovi Tribunali, rilevando che questa dovesse evitare per la deficienza degli organici di Magistrati e Cancellieri, e che le comunicazioni tra il Capoluogo e tutti i Comuni della Provincia sono tali da non giustificare, allo stato, un ulteriore decentramento degli uffici giudiziari.

Per completezza di esposizione devo infine informarvi che qualche Consiglio dell'Ordine, come quello di Perugia, ha espresso il parere che allo stato attuale delle cose, preso atto della protesta già fatta, si debba ravvisare la opportunità di dichiarare chiusa l'agitazione con invito motivato al Parlamento, perchè provveda all'abrogazione della legge, si è manifestato contrario alla estensione dell'agitazione medesima

al problema generale della crisi della giustizia, sia perchè essa apparirebbe di fronte all'opinione pubblica artificiosa, sia perchè il tema non potrebbe essere oggetto di una mera proposta; e però, in base a tali premesse, non ha neppur ritenuto necessario convocare l'assemblea degli iscritti per la discussione del problema.

Il nostro Consiglio, al contrario, ha preferito rimettersi alla decisione che l'Assemblea riterrà di adottare.

* * *

La relazione, come negli anni decorsi, è stata non per mia colpa, alquanto prolissa, ed ha sottratto molto tempo alle vostre normali attività. Ma come si può riassumere in rapidi cenni l'azione svolta dal Consiglio nell'annuale adunanza, senza richiamare aspetti, gravi e complessi, delle questioni affrontate e delle future prospettive?

Bisogna riconoscere che uno dei motivi per i quali i problemi concernenti l'amministrazione della giustizia e la tutela dei diritti dell'avvocatura sono stati trascurati in passato è da attribuire al generale disinteresse e alla scarsa azione svolta in sede politica, limitata alla discussione sul bilancio della giustizia e a qualche interrogazione. Non si considera evidentemente che il regolare funzionamento dell'amministrazione della giustizia è presupposto indispensabile dello Stato di diritto. Si studiano e si approvano piani di programmazione, senza tener conto che il progresso di un popolo si ottiene soltanto se gli istituti giuridici e gli strumenti per attuarli sono tali da assicurare e garantire la pace sociale ed economica.

Ora che finalmente un generale risveglio anima la classe forense, è necessario approfondire tutti i problemi che la riguardano, proporre adeguate soluzioni, e seguirne l'*iter* non a vantaggio dei singoli, ma per il superiore interesse della Giustizia, ch'è la nostra meta e il nostro ideale.

Confido pertanto che la Vostra benevolenza saprà colmare le inevitabili lacune di questa esposizione, e che l'Assemblea approverà le proposte del Consiglio, dandogli orientamenti per la futura attività.